

Memoriale della Camera del Lavoro provinciale di Firenze, valevole per il Circondario di Pistoia, del 1° luglio 1906 contenente le rivendicazioni per i contadini mezzadri.

- 1) abolizione delle spese dello zolfo e ramato restando a carico dei coloni soltanto l'opera
- 2) spese per fossa a carico dei padronati
- 3) spese per battitura a macchina a carico dei padronati
- 4) spese di diaria ecc. per compra e vendita delle bestie ripartite a perfetta metà fra i coloni e i padronati
- 5) abolizione dei *cogni* sul vino e sull'olio
- 6) per ogni opera prestata fuori del podere L. 2,00
- 7) per ogni attaccatura fino a 3 ore L. 2,00 oltre le 3 ore L. 4,00
- 8) stime vive: adottare le disposizioni contenute nel contratto colonico approvato dall'associazione Mutua Agraria della Provincia di Firenze e cioè:
 - Art. 30 – la stima viva o bestiame del podere è tutta del proprietario. Ogni guadagno o ogni perdita anche proveniente da caso fortuito si divide per metà fra proprietario e colono
 - Art. 31 – il colono non può comprare né vendere né permutare bestiami né andare con questi a fiere e mercati senza il consenso del proprietario od agente, e deve subito denunciare le nascite, le morti e le malattie del bestiame
 - Art. 32 – è proibito al colono di tenere per proprio conto o per conto altrui bestiame di qualunque specie sia nella stalla sia nel podere
- 9) stime morte: adottare le disposizioni contenute nel contratto colonico approvato dall'associazione Mutua Agraria della Provincia di Firenze e cioè:
 - Art. 33 – la stima morta è tutta del proprietario
 - Art. 34 – il proprietario deve fornire il conto stima al colono, il carro, i soffietti per lo zolfo, le irroratrici e i recipienti per le miscele rameiche e potrà altresì fornire in conto stima le altre macchine e attrezzi che ritenesse utile per il podere
 - Art. 35 – il colono non potrà comprare né vendere né permutare foraggi senza consenso del proprietario
 - Art. 36 – l'ammontare della stima morta rimane invariata durante la colonia fino alla risoluzione del contratto, salvo le variazioni dipendenti dall'acquisto di nuovi oggetti divenuti inservibili; e di quelle dipendenti da aumento o diminuzione della superficie del podere
 - Art. 37 - quando per la risoluzione della colonia si debba rinnovare la valutazione delle stime morte non si terrà conto dei foraggi, strame, paglia e concimi importati nel fondo senza il consenso del proprietario, e di quei concimi non derivati dalla stalla o accumulati in epoche remote e ad arte non somministrati al terreno come si doveva. Neppure si terrà conto di quei prati che si trovassero nel podere oltre la superficie stabilita dall'avvicendamento culturale
 - Art. 38 – qualora le nuove stime fatte in occasione della risoluzione della colonia accertino una perdita questa farà carico a metà al proprietario e metà al colono; qualora invece risulti un aumento il proprietario dovrà acquistare l'eccedenza di parte colonica
(N.B. L'articolo 38 è stato modificato nel senso che il padrone abbia l'obbligo e non la facoltà di acquistare l'eccedenza delle stime morte)
- 10) per ogni suino macellato il colono dovrà passare al padrone un prosciutto regolare e non tenendo il suino dovrà corrispondere L. 22
- 11) soppressione di tutti gli obblighi di bucati, di pompatura d'acqua, ed altri scritti e non scritti sui quadernucci
- 12) che la foglia, nel podere ove si coltivano i bachi da seta, sia a metà
- 13) che le case coloniche vengano restaurate, e che ai mezzadri con aventi casa colonica sia pagato l'affitto dell'abitazione
- 14) adozione del libretto colonico